



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 2396
Spedito l'11.12.2008

All'On.le Ministro

SEDE

OGGETTO: Mozione. Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”.

Adunanza del 04.12.2008

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto il Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”;

Visto il Disegno di Legge n. 1197 di conversione del D.L. n. 180/2008;

Sentiti i Relatori;

APPROVA LA SEGUENTE MOZIONE

Il CUN prende atto che il Disegno di Legge n.1197, con le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. n.180 al Senato, introduce, rispetto a quanto previsto inizialmente nello stesso decreto, alcuni cambiamenti in linea con le osservazioni avanzate nel Parere reso dal CUN in data 19/11/08, quali:

- la possibilità, per gli Atenei con AF/FFO > 90%, di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'art.1, comma 650, L.296/06 relativi al 2007 e comunque di concorsi espletati alla data di conversione del decreto;
- lo slittamento alla data di conversione del d.d.l. del termine di 30 giorni per l'individuazione di parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, per la valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori;
- l'obbligo, nelle valutazioni comparative per il reclutamento dei ricercatori, di illustrare e discutere davanti alla commissione i titoli, a parziale accoglimento della richiesta CUN di un seminario scientifico da svolgere da parte di ciascun candidato, in conformità a quanto indicato dalla Carta Europea dei Ricercatori;

- la valorizzazione del CUN come organismo atto non soltanto ad “individuare” i “parametri” nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori, ma anche “i criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni” ai fini della valutazione dell’attività di ricerca dei docenti;
- la esclusione dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art.1, comma 14 della L.230/05 dalle modalità concorsuali previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Il CUN ritiene, tuttavia, che permangano nel d.d.l. 1197 ulteriori punti di difficile interpretazione:

- il meccanismo proposto per la costituzione delle commissioni per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia appare ancora particolarmente complesso e difficilmente applicabile. Il CUN rinnova la richiesta di adottare formule operative che consentano la costituzione delle commissioni giudicatrici in modi rapidi, efficaci e praticabili. Segnala inoltre che tale meccanismo comporterà il ricorso, altamente probabile, ad elezioni suppletive e allungherà dunque ulteriormente i tempi di espletamento di concorsi banditi quasi un anno fa;
- le prese di servizio conseguenti alle valutazioni comparative, già bandite, per professori ordinari e associati si prospettano incerte, visto che nei prossimi anni i fondi derivanti dalle cessazioni di personale (circa 300 mln di euro/anno), anche nell’ipotesi di un loro utilizzo massimale, porterebbero alla presa di servizio annua di circa 150 professori ordinari e presumibilmente altrettanti associati. In tal senso si suggerisce di utilizzare meccanismi di compensazione già indicati in altre mozioni del Consiglio;
- in tale contesto, le prese di servizio di cui sopra sarebbero conflittuali, come più volte segnalato dai documenti del CUN, con l’eventuale rinnovo del cofinanziamento per le chiamate dirette.

Si sottolinea, inoltre, che all’interno di tali quote dovranno necessariamente essere comprese anche le assunzioni di personale tecnico-amministrativo, indispensabili per evitare il collasso del Sistema Universitario.

Il CUN è da sempre favorevole alla valutazione dell’attività dei docenti universitari. La valutazione dell’attività di ricerca prevista nell’art. 3-ter, comma 1, procede in una direzione condivisibile, ma da correggere con la previsione di una finestra temporale più ampia per la rilevazione dell’attività scientifica e con la considerazione dell’attività didattica e degli impegni istituzionali accademici, costitutivi della funzione docente.

La valutazione dell’attività di ricerca, ai fini dell’accesso alla funzione di commissario di concorso, prevista nell’art.3-ter, comma 4, è apprezzabile, ma l’attuale formulazione, al contempo troppo rigida e poco restrittiva, dovrebbe essere resa più flessibile ed indicare criteri qualitativamente più elevati.

Quanto previsto da questo articolo dispiegherà i suoi effetti nei prossimi anni: diventa quindi opportuno riconsiderare l’intera materia in un quadro generale, affiancando, inoltre, meccanismi premiali a quelli punitivi.

Il CUN suggerisce che la quota del 60%, prevista all’art.1, comma 3, sia destinata esclusivamente al reclutamento di ricercatori a tempo indeterminato, in quanto il limite imposto alle università con AF/FFO > 90% di non indire procedure concorsuali e comparative potrebbe indurre una massiccia assunzione di ricercatori a tempo determinato.

Il CUN, non condividendo che nel presente disegno di legge vengano in più punti attribuite ai soli professori ordinari alcune funzioni finora proprie di tutte le fasce - ordinari, associati e ricercatori -, ribadisce la necessità di affrontare in maniera organica e definitiva la materia dello Stato giuridico del personale universitario, tenendo conto delle seguenti priorità:

- valutazione rigorosa delle strutture e dei docenti, evitando il ricorso a provvedimenti estemporanei e settoriali e attivando prontamente sistemi di valutazione più articolati;
- previsione per il futuro di un ruolo unico della docenza, con distinzione tra la fase del reclutamento e quella della progressione di carriera, ed individuazione di meccanismi di incentivazione della mobilità.

Il CUN ribadisce le proprie riserve, già espresse nel proprio parere sul DL 180, relative al fatto che anche il d.d.l. 1197 non modifica nella sostanza gli effetti finanziari della Legge 133/2008, i cui tagli drastici ai fondi destinati al Sistema Universitario e della Ricerca avranno effetti dirompenti a partire dal 2010 e ricorda, nel contempo, come gli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale prevedano invece di stanziare, entro tale data, il 3% del PIL per la Ricerca.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio VALEO

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Lenzi